



SpA Navicelli di Pisa

REGOLAMENTO DELLA NAVIGAZIONE SUL CANALE DEI NAVICELLI

2	15/05/2015	Sec. revisione	RSGI-Silvia Leòn	A.U.Ing. Giovandomenico Caridi	A.U.Ing. Giovandomenico Caridi
1	30/05/2013	Prima revisione	Avv. Ilaria Lotti	Resp. YLN Marco Magnarosa	A.U.Ing. Giovandomenico Caridi
0	25/01/2010	Emissione	Avv. Ilaria Lotti	Ing. G. Caridi	C.D.A.
Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione



REGOLAMENTO DELLA NAVIGAZIONE SUL CANALE DEI NAVICELLI

Rev. 0

Pag. 2 di 8

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento è diretto a garantire la sicurezza della navigazione sul Canale dei Navicelli, a salvaguardarne l'ambiente naturale, favorendo le attività più congeniali al mantenimento dell'equilibrio fra le peculiarità ambientali.

Art. 2 Definizioni

1. Nel presente regolamento:

a) il termine «unita' nautica» indica qualsiasi nave, motoscafo, galleggiante, impianto galleggiante, unita' da diporto ed in generale qualsiasi costruzione usata o capace di essere usata come mezzo di trasporto sulla superficie dell'acqua o sotto di essa;

b) il termine «unita' nautica motorizzata» o «unita' nautica a motore » indica una unita' nautica a propulsione meccanica;

c) il termine «convoglio» indica un convoglio rimorchiato, un convoglio spinto o un rimorchio di fianco;

d) il termine «convoglio rimorchiato» indica una composizione formata da unita' nautiche sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno una unita' nautica a motore;

e) il termine «convoglio spinto» indica una formazione delle unita' nautiche sprovviste di propulsione, riunite in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno una unita' nautica a motore;

f) il termine «rimorchio di fianco» indica una formazione composta da unita' nautiche affiancate all'unita' nautica motorizzata che assicura la propulsione;

g) il termine «impianto galleggiante» indica un mezzo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito d'installazioni per i lavori in acqua;

h) il termine «installazione galleggiante» indica tutte le installazioni galleggianti che normalmente non sono destinate a spostarsi;

i) il termine «unita' nautica a vela» indica una unita' nautica concepita per la navigazione a vela. Una unita' nautica a vela che naviga a motore con o senza vela issata e' considerata come una unita' nautica a motore;

j) il termine «unita' nautica in servizio regolare» indica una unita' nautica che assicura un servizio di trasporto pubblico;

k) il termine «unita' nautica a remi» indica una unita' nautica che puo' essere mossa soltanto mediante i remi oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana;

l) il termine «unita' da diporto» indica una nave, un'imbarcazione o un natante utilizzato per scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro;

m) il termine «unita' nautica minore» indica una unita' nautica avente lunghezza non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;

n) i termini «lunghezza» e «larghezza» dell'unita' nautica indicano la sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima;

o) il termine «unita' nautica in stazionamento» indica una unita' nautica che si trova direttamente o indirettamente all'ancora, ormeggiata alla riva o arenata;

p) il termine «unita' nautica in navigazione» o «unita' nautica in rotta» indica una unita' nautica che non e' direttamente ne' indirettamente all'ancora, ne' ormeggiata a riva, ne' arenata;

q) il termine «notte» indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole;

r) il termine «giorno» indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;

s) il termine «luce intermittente» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente da quattro a dieci volte al minuto;

t) il termine «luce lampeggiante» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno venti volte al minuto;



REGOLAMENTO DELLA NAVIGAZIONE SUL CANALE DEI NAVICELLI

Rev. 0

Pag. 3 di 8

u) il termine «luce cadenzata» indica una sorgente luminosa accesa e spenta almeno dieci volte al minuto seguendo un determinato ritmo;

v) il termine «a monte» significa la direzione verso la sorgente;

w) il termine «a valle» la direzione verso la foce;

x) i termini «lato destro» e «lato sinistro» del canale navigabile sono riferiti ad un osservatore che guarda verso la foce;

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE LUNGO IL CANALE DEI NAVICELLI

Art. 3

(Divieto di navigazione)

1. Non sono ammesse alla navigazione lungo il Canale dei Navicelli le navi le cui dimensioni eccedano anche una sola delle seguenti misure :

- a) Metri 90 di lunghezza fuori tutto;
- b) Metri 10,60 di larghezza massima fuori tutto;
- c) Metri 3,00 di immersione massima;

2. Per le navi aventi le dimensioni non eccedenti le seguenti misure :

- a) Metri 60 di lunghezza fuori tutto;
- b) Metri 10 di larghezza massima fuori tutto;
- c) Metri 2,80 di immersione massima;

3. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni :

- a) Attraversare il passaggio del ponte di Calambrone con due rimorchiatori, di cui uno a prua ed un altro a poppa, quando la larghezza del natante superi gli 8 (otto) metri;
- b) Mantenere velocità compatibili con la sicurezza delle sponde e delle opere d'arte; tale velocità non potrà comunque superare gli 5 Nodi;
- c) Non sostare, non ormeggiare, non ancorarsi lungo il Canale;
- d) Effettuare le operazioni di carico e scarico solo nelle località predisposte e a ciò destinate dall'autorità competente.

4. Le navi, le cui dimensioni superino anche una sola delle misure indicate al capoverso n. 2 (ma nessuna può superare quelle indicate nel capoverso n.1) possono navigare lungo il Canale dei Navicelli con l'osservanza delle seguenti prescrizioni, oltre al rispetto delle prescrizione di cui ai precedenti punti c) e d) :

- e) La navigazione lungo il Canale deve essere effettuata, ove occorra, con l'ausilio di almeno un rimorchiatore;
- f) L'attraversamento del varco del ponte girevole deve essere effettuato con l'ausilio di due rimorchiatori, mentre per il Ponte di Tombolo l'uso di rimorchiatori è facoltativo;
- g) L'attraversamento delle soglie esistenti in corrispondenza dei ponti precedentemente indicati può essere effettuato solo qualora, al disotto del punto più immerso del natante, resti un uno spazio, fino al fondo di metri 0,20. Tale condizione deve essere accertata a cura del comandante;
- h) La velocità non può essere superiore a 3 (tre) Nodi.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE

Art. 4

Comandante dell'unita' nautica, responsabile dell'installazione galleggiante

1. Nessuna unita' nautica o convoglio rimorchiato o spinto puo' navigare senza che a bordo vi sia un comandante.

2. Il comandante e' responsabile dell'osservanza del presente regolamento, delle norme contenute nel codice della navigazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 «Approvazione del regolamento per la navigazione interna» e loro successive integrazioni e modificazioni.



REGOLAMENTO DELLA NAVIGAZIONE SUL CANALE DEI NAVICELLI

Rev. 0

Pag. 4 di 8

3. Tutte le installazioni galleggianti devono essere poste sotto l'autorità di un persona che sarà responsabile dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 5

Doveri dell'equipaggio e delle altre persone a bordo

1. I membri dell'equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti dal comandante nei limiti della sua responsabilità. Essi devono contribuire all'osservanza del presente regolamento.

2. Ogni persona a bordo è tenuta ad osservare gli ordini che le vengono impartiti dal comandante nell'interesse della sicurezza della navigazione e dell'ordine a bordo.

Art. 6

Doveri di precauzione

1. Il comandante deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare:

- a) di mettere in pericolo o di molestare le persone;
- b) di causare danni ad altre unità nautiche, alla proprietà altrui, alle rive, alle opere idrauliche o alle installazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive;
- c) di intralciare la navigazione o la pesca se consentita;
- d) di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai responsabili delle installazioni galleggianti.

Art. 7

Comportamento in circostanze di pericolo

1. Per evitare un pericolo imminente, il comandante prende tutte le misure necessarie, anche in deroga al presente regolamento.

Art. 8

Carico e numero di persone

1. Nel caso in cui siano indicate le marche di bordo libero, l'unità nautica non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse.

2. Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza dell'unità nautica né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.

3. Se il numero di persone o il carico ammissibili non sono stati fissati, l'unità nautica dovrà essere caricata in modo che la sicurezza della stessa non sia compromessa.

4. Le unità nautiche destinate al trasporto passeggeri non devono avere a bordo un numero di passeggeri superiore a quello autorizzato ed indicato nei documenti di bordo.

Art. 9

Utilizzazione della via navigabile

1. La lunghezza, la larghezza, l'altezza, il pescaggio e la velocità dell'unità nautica, o del convoglio devono essere compatibili con le caratteristiche tecniche della via navigabile e delle sue opere idrauliche, come previsto all'art.3 del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui l'unità nautica danneggi un'opera idraulica, il comandante deve immediatamente avvisare del fatto le autorità competenti.

Art. 10

(Alaggio, attracco, ormeggio)

1. Le operazioni di alaggio, attracco ed ormeggio sono effettuate unicamente nelle darsene, nel porto interno e negli approdi autorizzati. Nei casi in cui queste strutture siano di uso pubblico, i gestori hanno l'obbligo di tenere un registro, sempre aggiornato e a disposizione del personale di vigilanza, indicante le unità da diporto che fanno uso di dette strutture.



REGOLAMENTO DELLA NAVIGAZIONE SUL CANALE DEI NAVICELLI

Rev. 0

Pag. 5 di 8

Art. 11 (Ormeggi e ancoraggi)

1. Gli ormeggi fissi verranno assegnati, previa autorizzazione della società Navicelli S.p.A. di Pisa, secondo il regolamento approvato dal Comune di Pisa.
2. Detti ormeggi sono contrassegnati con il numero riportato sulla banchina di approdo e in modo ben visibile dall'acqua e non possono essere ceduti a terzi.
3. I posti fissi riservati sono elencati con l'indicazione del nominativo dell'avente diritto, del numero di matricola o velico dell'imbarcazione, in apposito registro presso l'ufficio competente.
4. Si provvederà alla rimozione, a spese dell'inadempiente e comunque del proprietario, delle imbarcazioni che occupano abusivamente gli ormeggi destinati a servizio pubblico di linea e non di linea, o ai titolari di concessioni.

Art. 12

Oggetti pericolosi, perdite d'oggetti, ostacoli

1. E' proibito lasciare debordare dalle unita' nautiche e dalle installazioni galleggianti oggetti che compromettano la sicurezza nella via navigabile.
2. Quando una unita' nautica o un'installazione galleggiante perde un oggetto che non puo' essere immediatamente recuperato e puo' essere pericoloso per la navigazione, il comandante o la persona responsabile dell'installazione galleggiante devono immediatamente avvisare del fatto le autorita' competenti.
3. Il comandante che avvista un ostacolo che costituisce intralcio o pericolo per la navigazione deve immediatamente segnalarlo alle autorita' competenti.

Art. 13

Rispetto della segnaletica nella via navigabile

1. E' vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via navigabile, o ormeggiarsi ad essi.
2. La regola generale per le imbarcazioni che transitano lungo il Canale dei Navicelli è di navigare nella parte centrale del canale, almeno a tre metri di distanza da briccole e sponde, mantenendosi alla destra della linea di mezzo, e tenendo sempre la destra in caso di incrocio con altre barche;
3. Le barche a remi navigano tenendosi ai lati, e possono tenere la destra o la sinistra per godere delle condizioni di voga più favorevoli
4. Regole sulla precedenza. Valgono le norme del traffico per le vie marittime internazionali, con alcune variazioni per garantire la sicurezza della navigazione interna nel canale dei Navicelli
 - a. La regola generale prevede che le imbarcazioni che escono hanno sempre la precedenza su quelle che entrano ovvero dare la precedenza alle navi che vanno in scesa verso l'uscita del canale. In particolare quando due navi si trovino nelle vicinanze dello Scolmatore, per evitare che le correnti ortogonali al natante possano arenare la barca.
 - b. Tutte le barche devono dare la precedenza alle chiatte in servizio e non devono intralciare le manovre di approdo
 - c. Le fermate di sosta è consentito solo nei legittimi utilizzatori dell'approdo o dello spazio acqueo (servizi pubblici, concessionari di approdi, etc.) e senza intralciare il transito
 - d. Non ci si deve fermare dove è espressamente indicato il divieto, ma anche in tutti i casi in cui si può intralciare il traffico (ponti, curve, incroci)
 - e. Ogni imbarcazione che naviga deve comportarsi in modo da non danneggiare, ostacolare o infastidire in alcun modo gli altri.
 - f. Moderare la velocità e avvicinarsi ai ponti con la massima prudenza, particolarmente
5. La sicurezza nel trasporto di merci pericolose o nocive.



REGOLAMENTO DELLA NAVIGAZIONE SUL CANALE DEI NAVICELLI

Rev. 0

Pag. 6 di 8

Il trasporto di materiali pericolosi va eseguito seguendo le prescrizioni delle autorità competenti: questo vale in particolare per i materiali altamente inquinanti, esplosivi o infiammabili

6. Limite di velocità

Il limite generale e assoluto, per tutte le barche in tutto il canale è fissato in 5 **Nodi**, anche ove non esista specifica indicazione.

La velocità va limitata ulteriormente quando per qualunque motivo si possono verificare situazioni di pericolo o comunque di forte disturbo a persone o cose, ad esempio: in prossimità di natanti all'ormeggio, quando si è in prossimità di terre emerse o barene, che di velme e zone a basso fondale.

Art. 14

Protezione delle acque

1. E' vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinare o alterarne le proprietà.

2. Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il comandante deve avvertire senza indugio le autorità competenti, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l'inquinamento.

3. Il comandante dell'unità nautica che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o d'altre sostanze pericolose per le acque in quantità apprezzabile e' tenuto ad avvertire le autorità competenti.

4. Le operazioni di manutenzione e di rifornimento sono effettuate con idonei mezzi che evitino perdite o spargimento in acqua di olii, carburanti o altre materie inquinanti e devono essere effettuate presso le officine e gli impianti appositamente autorizzati allo scopo.

5. In tutto lo specchio d'acqua del Canale dei Navicelli, nonché su banchine, moli o pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere di oggetti, di liquidi, di detriti o di altro. I rifiuti solidi e liquidi vanno raccolti eventualmente in appositi contenitori.

Art. 15

Protezione contro le immissioni nocive

1. I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti compatibili ad un perfetto funzionamento di una unità nautica utilizzata secondo le regole.

2. Inquinamento di acqua e aria

È essenziale contenere al massimo l'emissione d'inquinanti sia nell'aria che nell'acqua, in particolare da carburante, da scarico della combustione, da oli lubrificanti, per chi usa barche a motore: quindi bisogna mantenere sempre in perfetta efficienza i motori, e fare molta attenzione nelle fasi di rifornimento e manutenzione.

3. Inquinamento da rumore

Viene indicato un limite massimo per il rumore di 72 dB(A) da misurare con una metodologia definita. Inquinamento da emissioni elettromagnetiche I radar devono essere disattivati o posti in stand-by mentre si transita nei canali cittadini, e quando non si naviga.

Art. 16

Incidenti ed assistenza

1. In caso d'incidente, il comandante prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.

2. Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche della sua unità nautica e la natura della sua partecipazione all'incidente. E' considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all'incidente stesso.



REGOLAMENTO DELLA NAVIGAZIONE SUL CANALE DEI NAVICELLI

Rev. 0

Pag. 7 di 8

3. Il comandante e' tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o alle unita' nautiche in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza della sua unita' nautica. In caso di bisogno egli chiede l'aiuto di terzi.

Art. 17

Unita' nautiche incagliate o affondate

1. Se una unita' nautica e' incagliata o affondata e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre segnalarlo e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d' impossibilita dovranno essere avvertite senza indugio le autorita' nautiche territorialmente competenti.

Art. 18

Ordinanze delle autorita'

1. I comandanti ed i responsabili d'installazioni galleggianti devono conformarsi agli ordini impartiti dalle autorita' competenti per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficolta' alla navigazione.

2. I comandanti ed i responsabili d'installazioni galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle acque.

Art. 19

Collaborazione con le autorita' di vigilanza

1. I comandanti ed i responsabili d'installazioni galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorita' di vigilanza competenti.

Art. 20

Autorizzazione di manifestazioni

1. Le manifestazioni sportive, feste nautiche e altre manifestazioni che interessino le vie navigabili sono subordinate al permesso delle autorita' nautiche territorialmente competenti.

2. L'organizzazione, la sistemazione in sicurezza dei luoghi, la sorveglianza sono a carico degli organizzatori della manifestazione che risponderanno dei danni eventualmente arrecati dai partecipanti.

Art. 21

Informazione

1. Il presente Regolamento e' affisso presso: le Autorita' competenti in materia di navigazione, l'Albo pretorio della Citta' di Pisa, nonche' presso i luoghi di attivita' nautiche pubbliche e private e sul sito internet della societ  Navicelli S.p.A. (www.navicelli.it).

Art. 22

Vigilanza

1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni al presente Regolamento, vengono compiuti dai soggetti preposti e precisamente:

- a) dagli agenti di polizia locale e urbana;
- b) dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria;
- c) dal personale della societ  Navicelli S.p.A;

Art. 23.

Sistema sanzionatorio

1. Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applica la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 516,00.

2. Per la violazione della prescrizione prevista dall'art. 10 si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 129,00.

3. Il proprietario dell'imbarcazione di cui apparato motore risulti manomesso e quindi non corrispondente alla conformit  attestata,   sottoposto alla sanzione amministrativa da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.032,00.



REGOLAMENTO DELLA NAVIGAZIONE SUL CANALE DEI NAVICELLI

Rev. 0

Pag. 8 di 8

Art. 24.

Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di navigazione interna.

L'Amministratore Unico
Ing. Giovandomenico Caridi
S.p.A. NAVICELLI DI PISA
L'Amministratore Unico